

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 2^a TORNATA DEL 6 AGOSTO 1921

TOVINI. Propongo che siano estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici della legge di bonificazione dell'Agro Romano. Nel terzo comma dell'articolo 22 questi benefici sono limitati soltanto alle bonifiche di prima categoria; ma vi sono bonifiche di seconda categoria che hanno importanza economica, anche per carattere pubblico, paragonabile a quelle di prima categoria non si vede la ragione perchè si debbano legare alle bonifiche di seconda categoria i benefici di bonificazione dell'agro romano, tanto più che alle bonifiche di seconda categoria lo Stato concorre in misura minore. Credo quindi che il Governo vorrà accettare questo emendamento: tanto più che è stato formulato in guisa d'accordare al Governo una facoltà e non un obbligo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Monici, sottoscritto anche dall'onorevole Maiolo:

« Al terzo comma dopo le parole: n. 2405, sostituire: è accordata con decreto ministeriale intese le organizzazioni dei lavoratori della terra ».

L'onorevole Monici ha facoltà di svolgerlo.

MONICI. Con questo emendamento si giustifica la necessità di rendere sempre più semplice la concessione, eliminando quelle che sono le complicazioni di tutti i procedimenti per la disoccupazione, e quindi di sostituire il decreto reale con quello ministeriale, consentendo le consultazioni delle organizzazioni operaie.

MAURI, ministro d'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, ministro d'agricoltura. L'emendamento dell'onorevole Tovini il Governo non ha difficoltà ad accettarlo, perchè non è impegnativo e quindi non vincola il futuro. Costituisce una concessione di facoltà, di cui il Governo si servirà con discrezione.

Riguardo a quello dell'onorevole Monici, osservo che nel dichiarato intento di evitare complicazioni, esso viene a crearne una maggiore, perchè nel sostituire il decreto ministeriale al decreto reale vorrebbe stabilire che debba però precedere una consultazione delle organizzazioni dei lavoratori della terra. La Camera sa quanto siamo deferenti a queste organizzazioni e desiderosi di valorizzarle nella vita nazionale; ma la proposta dell'onorevole Monici creerebbe una complicazione procedurale rilevante e porterebbe a ritardi sempre pregiudizievole, senza dire che in questioni di carattere strettamente tecnico la competenza specifica

delle organizzazioni potrebbe anche non essere indiscussa.

PRESIDENTE. Dunque il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Tovini.

Onorevole Monici, Ella insiste nel suo emendamento?

MONICI. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, vuol dire il suo pensiero intorno all'emendamento dell'onorevole Monici?

DE VITO, relatore. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro, facendo presente la gravità dell'onere.

PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte dell'articolo 22.

« La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e 20 del Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificazione agrario, è portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-22 e per ciascuno dei tre esercizi successivi. »

« Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziati, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui ».

(È approvata).

Metto a partito l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Monici che rileggo:

« Al terzo comma dopo le parole: n. 2405, sostituire: è accordata con decreto ministeriale intese le organizzazioni dei lavoratori della terra ».

(Non è approvato).

Metto a partito la seconda parte dell'articolo 22, con l'aggiunta dell'onorevole Tovini accettata dal Governo e dalla Commissione:

« L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano, autorizzata con l'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, e con l'articolo 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, numero 2405, è accordata con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro. »

« Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano ».

(È approvata).